

**Sicurezza.** Responsabile il capo «non ufficiale»

# Infortuni sul lavoro, imputabilità estesa

**Aldo Monea**

/// In caso di **infortunio sul lavoro**, in base all'articolo 299 del decreto legislativo 81 del 2008, assume la posizione di garanzia del datore colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i suoi poteri giuridici. Ciò deriva, oltre che dalla norma, dalla giurisprudenza secondo cui l'individuazione dei destinatari degli obblighi di prevenzione infortuni si deve fondare sulle funzioni in concreto esercitate. È questo il principio ricavabile dalla sentenza 46782 del 22 novembre della Cassazione penale, che conferma, in parte, l'interpretazione di un giudice dell'udienza preliminare (Gup), pur giungendo a conclusioni diverse.

Il caso è quello di un volontario della Protezione civile comunale che, impegnato in un intervento di manutenzione straordinaria (ma non di emergenza) sulla facciata della sede della stessa Protezione, precipita e muore. Per l'accaduto sono incriminati il capo della Protezione civile comunale (nonché comandante della polizia municipale) e il coordinatore dei volontari. Al primo, ritenuto datore di lavoro, si addebita l'omicidio colposo (articolo 589, comma 2, del Codice penale) per l'inservanza di norme sulla sicurezza dei lavoratori.

Il Gup proscioglie l'imputato principale «per non aver commesso il fatto», non rilevando una posizione di garanzia del capo in quanto l'intervento esorbitava dai compiti di Protezione civile ed era stato «previamente concordato nel corso di riunione svoltasi tra i volontari e il co-

ordinatore degli stessi».

Il Pm propone ricorso per Cassazione, sostenendo che nell'udienza fosse emerso l'utilizzo dei volontari da parte del responsabile della Protezione civile comunale (o comunque con il suo benestare), al quale, quindi, come datore di lavoro dovessero essere addebitate le violazioni prevenzionali.

Esaminata la questione, la Cassazione, in primo luogo, conferma la correttezza dell'interpretazione del Gup laddove sostiene che:

■ l'obbligo di garanzia in capo a un soggetto può derivare, in generale, da norma di legge o da contratto o da volontaria assunzione di obblighi;

■ in materia di sicurezza sul lavoro, l'articolo 299 (esercizio di fatto di poteri direttivi) del Dlgs 81 del 2008 prevede che la posizione di garanzia gravi anche su colui che, pur sprovvisto di investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro.

D'altra parte, i giudici di legittimità riconoscono la fondatezza della tesi del Pm, avendo la motivazione del Gup trascurato deposizioni di testi che avrebbero potuto, nello sviluppo del processo, chiarire meglio il caso e permesso al Pm di sostenere l'accusa ai fini della condanna.

La Cassazione, pertanto, accoglie l'impugnazione di quest'ultimo e annulla, con rinvio, la sentenza per un riesame della motivazione.

La decisione interpreta l'articolo 299 nel solco di un principio affermato dalle Sezioni unite e, da ultimo, dalla sentenza 10704/2012 della Cassazione, ma sembra voler accentuare la rilevanza, in chiave di responsabilità per esercizio effettivo, di soggetti, in apparenza, ancor più latamente coinvolti, di quanto emerso in altre sentenze, nella situazione lavorativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

